



REGOLAMENTO INTERNO SULLA GRATUITÀ DEI SERVIZI E SULLA DISCIPLINA DELLE LIBERALITÀ VOLONTARIE A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE

(Adozione: Rete per la Legalità – livello nazionale e territoriale)

Art. 1 – Principi generali

1. La Rete per la Legalità e tutte le associazioni aderenti operano secondo principi di solidarietà, gratuità, trasparenza e correttezza nell'assistenza alle vittime di estorsione e usura.
2. Tutte le attività di consulenza legate alle prestazioni indicate nel presente regolamento sono rese senza alcun costo per gli assistiti, indipendentemente dalla loro qualità di soci o di semplici assistiti e non soci.

Art. 2 – Ambito della gratuità obbligatoria

La gratuità è obbligatoria e inderogabile per le seguenti attività:

- a) Assistenza legale nelle denunce di racket e usura;
 - attività preliminare e preparatoria alla denuncia;
 - consulenze e incontri finalizzati alla redazione della denuncia;
 - assistenza e accompagnamento presso forze dell'ordine, prefettura o procura;
 - costituzione di parte civile;
 - rappresentanza e difesa in Tribunale per l'intero procedimento penale relativo ai reati di estorsione e/o usura denunciati dalla vittima.
- b) Assistenza nell'accesso al Fondo di Solidarietà
 - compilazione, caricamento e trasmissione dell'istanza sulla piattaforma ministeriale;
 - interlocuzione con Prefettura, Commissario e Comitato;
 - gestione di chiarimenti, integrazioni, aggiornamenti documentali;
 - supporto alla redazione dei piani di investimento e di restituzioni nei casi di mutui ex legge 108/96;
 - supporto fino alla delibera del Comitato e al perfezionamento del contributo o del mutuo;
 - supporto e accompagnamento alla rendicontazione al corretto reimpiego e alla completa restituzione del mutuo secondo il piano di rientro.

Tutto questo deve essere sempre dichiarato come gratuito, sia verbalmente che per iscritto, e ripetuto quando necessario.

Art. 3 – Attività non comprese nella gratuità

1. Sono escluse dalla gratuità tutte le prestazioni diverse e non incluse nel precedente art. 2
2. Nei casi di cui al comma precedente tra il professionista e il soggetto si instaura un normale rapporto di lavoro professionale tra le parti, disciplinato dagli Ordini professionali di appartenenza del professionista e dal mercato.

Art. 4 – Divieto di ricevere denaro dagli assistiti titolari di accesso al Fondo

1. È assolutamente vietato ricevere denaro, compensi, donazioni o liberalità varie da soggetti che hanno presentato istanza e ottenuto ristori dal Fondo di Solidarietà.
2. Il divieto comprende:
 - contanti;
 - bonifici;
 - ricariche carte;
 - qualunque forma di utilità.
3. Questo divieto è permanente e privo di eccezioni.

Art. 5 – Liberalità da parte di soci o assistiti non beneficiari del Fondo

1. Le donazioni, i contributi e le liberalità spontanee sono ammesse, da soggetti diversi da quelli indicati al precedente art.4, ma entro i limiti fissati dal presente regolamento.
2. È vietato sollecitare o suggerire in qualunque modo donazioni da parte di persone assistite.
3. Le donazioni, i contributi e le liberalità spontanee sono ammesse solo per la libera e autonoma iniziativa del donante.
4. Le donazioni, i contributi e le liberalità spontanee accettabili devono avvenire in forma tracciabile.

Art. 6 – Tetto massimo alle liberalità

1. Le associazioni della Rete accettano un limite massimo annuo per ogni donatore non beneficiario del Fondo di Solidarietà.
2. Il limite massimo di cui al punto precedente è fissato in € 2.000,00 (duemila) annui per singolo soggetto. *(Oppure nel limite di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 231/2007 e successive variazioni.)*
3. Per ogni donazione va rilasciata una regolare ricevuta secondo il modello allegato sotto la lettera "A".
4. Il donatore dovrà sottoscrivere prima del versamento e dell'eventuale bonifico una attestazione come da allegato "B".
5. Non sono ammesse donazioni superiori, né frazionate né cumulate.
6. Ogni donazione deve essere registrata e annotata nel bilancio dell'associazione.

Art. 7 – Comunicazione obbligatoria della gratuità

1. Ogni associazione territoriale è tenuta a comunicare con chiarezza agli assistiti l'adozione di questo regolamento e, in modo particolare, quanto previsto dagli articoli 1, 2, 3 e 4.
2. Il messaggio deve essere ripetuto:
 - all'atto del primo contatto;
 - durante la preparazione della denuncia;
 - quando si avvia la procedura per il Fondo di Solidarietà.
3. Le associazioni devono utilizzare un modulo scritto che conferma la totale gratuità dei servizi, il modulo deve essere conforme al modello di cui all'allegato "C" e deve essere fatto sottoscrivere agli assistiti all'atto della presa in carico.

Art. 8 – Obblighi degli operatori e degli avvocati

1. Tutti i consulenti, i volontari e gli operatori della Rete devono attenersi rigorosamente alle disposizioni del presente regolamento.
2. Qualsiasi violazione costituisce grave infrazione deontologica associativa e comporta:
 - segnalazione agli organi nazionali;
 - valutazione disciplinare interna.
3. Nei casi più gravi la segnalazione va fatta anche alle autorità di Polizia con immediato e contestuale allontanamento del soggetto dall'ambito associativo.

Art. 9 – Diffusione del regolamento

1. Il regolamento deve essere distribuito:
 - a tutte le associazioni territoriali;
 - ai professionisti convenzionati;
 - ai volontari e operatori
 - agli assistiti nel momento della sottoscrizione della delega.
2. Ogni associazione ne cura l'affissione nella propria sede e la pubblicazione sul proprio sito web.

Art. 10 – Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione da parte degli organi nazionali della Rete per la Legalità e sostituisce ogni eventuale precedente disposizione sul tema.

La valenza del presente regolamento è vincolante per tutte le associazioni aderenti alla rete nazionale.